



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1424

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art 16 bis, comma 2, legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno nell'ambito turistico della Val di Non.

Il giorno **19 Settembre 2019** ad ore **15:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 16 bis, comma 1 della Legge provinciale 11/06/2002 n. 8, ha istituito a decorrere dal 1° novembre 2015 l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste dalla legge stessa, allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi; lo stesso comma 1 ha fissato l'imposta da un minimo di 0,5 euro ad un massimo di 2,5 euro per pernottamento. Il Regolamento di esecuzione della L.P.8/2002 D.P.P 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg. all'art. 2 comma 2 ha fissato la misura standard dell'imposta di soggiorno.

L'art. 16 bis, comma 2, della L.P. 8/2002 prevede, tra l'altro, che la misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli art. 8 e 12 quater, comma 3, possa essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1 della stessa L.P. 8/2002, quindi fino ad un massimo di 2,5 euro, anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva. La misura dell'imposta può inoltre essere variata, in aumento o in diminuzione rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, anche per gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica (L.P. 7/2002) ubicati nelle località o nei territori individuati dalle comunità, nel rispetto delle misure minima e massima di cui al comma 1, già sopra richiamate.

Le recenti modifiche normative avvenute con L.P. n. 15 del 3 agosto 2018 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020" hanno rivisto le modalità di applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno a carico dei soggetti che pernottano negli alloggi per uso turistico. Conseguentemente alla nuova normativa è stato aggiornato anche il relativo Regolamento di esecuzione previsto con Decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, che ha stabilito all'art. 2 comma 2 che l'imposta provinciale di soggiorno prevista per gli alloggi ad uso turistico è determinata per ogni pernottamento nella misura di 0,70 euro.

In data 9 aprile 2019 è pervenuta, da parte della Comunità della Val di Non, la richiesta prot. n. 3789/Seg. di incremento dell'imposta provinciale di soggiorno a 1,50 euro per i pernottamenti che avvengono per le strutture previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere a ter) della L.P. 8/2002 (si tratta degli "alloggi per uso turistico" previsti all'articolo 37 bis della Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 sulla ricettività turistica), al fine di rendere omogenea l'applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno tra tutte le strutture ricettive, con l'eccezione della ricettività all'aria aperta.

Alla nota del 9 aprile si accompagna la deliberazione n. 32 del 20 marzo 2019 del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non, in cui si dà conto della corretta esecuzione dell'iter amministrativo previsto dall'art. 16 comma 2 della L.P. 8/2002 e consistente nella raccolta dei pareri dell'APT e del Consorzio Pro Loco del territorio di competenza.

Il già più volte richiamato articolo 16 bis comma 2 della legge provinciale 8/2002 stabilisce che l'incremento e la variazione dell'imposta di soggiorno sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale adottata previo parere della competente

commissione permanente del Consiglio provinciale che si è espressa nella seduta del 19 giugno 2019.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16 bis della l.p. 8/2002;
- visto il D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg;
- visto il provvedimento n. 32 del 20 marzo 2019 della Comunità della Val di Non;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto il parere favorevole della Seconda commissione permanente espresso nella seduta del 19 giugno 2019, ai sensi dell' art. 16 bis, c. 2 della sopracitata legge provinciale;
- visti gli atti citati in premessa;
- richiamata la propria deliberazione n. 1818 del 19 ottobre 2015 in particolare in riferimento alla progressività dell'imposta;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di incrementare, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 bis della L.P. 8/2002, e di fissare in 1,50 euro la misura dell'imposta di soggiorno per tutti gli alloggi ad uso turistico di cui all'art. 16 bis comma 4 lettera a) ter della medesima legge provinciale presenti nell'ambito turistico della Val di Non;
- 2) di dare atto che, a seguito della modificazione di cui al presente punto 1 l'applicazione dell'imposta di soggiorno all'interno dell'abito del territorio della Val di Non presenta la seguente articolazione:
 - **euro 1,50** per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 16 bis, comma 4, lettera a), della L.P. 11.06.2002 n. 8 classificate a "cinque stelle", "quattro stelle superior" e "quattro stelle";
 - **euro 1,50** per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 16 bis, comma 4, lettera a), della L.P. 11.06.2002 n. 8 classificate a "tre stelle superior" e "tre stelle";
 - **euro 1,50** per le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 16 bis, comma 4, lettera a), della L.P. 11.06.2002 n. 8 classificate a "due stelle" o "una stella" o non classificate;
 - **euro 1,50** per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'art. 16 bis, comma 4, lettera a), della L.P. 11.06.2002 n. 8;
 - **euro 1,50** per le strutture ricettive previste all'art. 16 bis, comma 4, lettera a) ter della L.P. 11.06.2002 n. 8 (alloggi ad uso turistico);
 - **euro 1,00** per le strutture ricettive previste dall'art. 16 bis, comma 4, lettera b) della L.P. 11.06.2002 n. 8 (campeggi);

- **euro 1,50** per le strutture ricettive previste dall'art. 16 bis, comma 4, lettere c) e d) della L.P. 11.06.2002 n. 8 (agriturismo);
 - **euro 1,50** per le strutture ricettive previste dall'art. 16 bis, comma 4, lettera d) della L.P. 11.06.2002 n. 8 (rifugi escursionistici);
- 3) di stabilire che l'incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno entra in vigore a partire dal 1 maggio 2020 secondo le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 16 bis della L.P.8/2002;
 - 4) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 19:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace